



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2010
(OR. en)**

17507/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0344 (NLE)**

FISC 152

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del

**recante modifica della decisione 2007/884/CE
che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a),
e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2010, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare una misura di deroga in modo da continuare a limitare il diritto dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di detto autoveicolo nei casi in cui esso non è utilizzato interamente per fini aziendali.
- (2) Con lettera del 12 ottobre 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 15 ottobre 2010 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) La decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50% il diritto dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di detto autoveicolo nei casi in cui esso non è utilizzato interamente per fini aziendali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing per fini aziendali. Questa misura di semplificazione ha eliminato l'obbligo per il soggetto che prende a noleggio o in leasing un autoveicolo di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da ciascun autoveicolo.

¹ GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21.

- (4) Le informazioni fornite dal Regno Unito mostrano che una limitazione al 50% del diritto a detrazione dell'IVA continua a corrispondere alla situazione attuale, per quanto riguarda l'utilizzo aziendale o extra-aziendale dei veicoli interessati da parte del soggetto che noleggia o prende in leasing. Pertanto, è opportuno autorizzare il Regno Unito ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2013.
- (5) Qualora il Regno Unito consideri necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2013, la richiesta di proroga da presentare alla Commissione entro il 1° aprile 2013 dovrebbe essere accompagnata da una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.
- (6) Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/EC, nella quale è prevista l'armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. Nell'ambito di questa proposta ai veicoli stradali a motore possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. Le misure di deroga previste dalla presente decisione dovrebbero cessare di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale direttiva di modifica, se anteriore alla data di cessazione degli effetti stabilita nella presente decisione.
- (7) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (8) La decisione 2007/884/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2007/884/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell'IVA o il 31 dicembre 2013, se tale data è anteriore.

Eventuali richieste di proroga delle misure previste dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1° aprile 2013.

Eventuali richieste di proroga di tali misure sono accompagnate da una relazione che comprenda un riesame della percentuale di restrizione applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per fini aziendali."

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
